Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2024, n. 9-397

Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte. D.G.R. 6-272 del 18 ottobre 2024. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147). Spesa



Seduta N° 28

Adunanza 21 NOVEMBRE 2024

Il giorno 21 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 14:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO

DGR 9-397/2024/XII

OGGETTO:

Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte. D.G.R. 6-272 del 18 ottobre 2024. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147). Spesa regionale complessiva massima pari ad euro 50.375.000,00, di cui alla delibera CIPESS n. 27/2024.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- la legge regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive; nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica;
- la medesima legge, agli articoli 40 e 46, sancisce che la Regione, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi individuati, adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:
- a. interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di

- sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b. investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c. spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);
- all'articolo 40, comma 1 bis, in particolare, stabilisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 7-44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 2/2009 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a propri specifici provvedimenti di dettaglio, anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto legge n. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2023, reca, all'articolo 1, disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- con deliberazione n. 48-7761 del 20 novembre 2023 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del suddetto decreto legge n. 124/2023, lo schema di "Accordo per la Coesione", comprensivo dell'elenco degli interventi con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari (con durata fino al 31 dicembre 2031), da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio, tramite una strategia di azioni sinergiche e integrate, coordinando e mettendo a sistema le fonti finanziarie europee e nazionali disponibili per la politica di coesione, in un'ottica integrata delle fonti finanziarie;
- l'Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7 dicembre 2023, prevede, tra gli interventi elencati nell'Allegato A1 "Programma di interventi e le linee di azione con crono programma procedurale" a sostegno del Sistema neve regionale, per un totale di risorse FSC 2021/2027 pari a euro € 66.418.865,60, i seguenti interventi:
- "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando", il cui il soggetto destinatario è Regione Piemonte, con dotazione finanziaria massima pari ad euro 60.000.000,00;
- "Ristrutturazione e ampliamento locali centro di sci nordico", "Adeguamento strutture per accogliere gli atleti disabili", "Opere di avvicinamento alle Universiadi di Torino 2025", "Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll", dei quali il soggetto destinatario è il Comune di Pragelato, con dotazione finanziaria massima pari ad euro € 3.645.265,60;
- "Universiadi 2025 interventi per lo svolgimento delle gare di sci alpino, snowboard e freestyle", il cui soggetto destinatario è il Comune di Bardonecchia, con dotazione finanziaria massima pari ad euro € 2.773.600,00;
- le somme oggetto dell'accordo sono state rese disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178/2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 27 del 23 aprile 2024, la quale ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione in favore della Regione Piemonte, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 694.215.368,32 euro, di cui 170.000.000 euro ai fini di cui all'articolo 23, comma 1ter, del decreto legge n. 152/2021 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza;

- l'articolo 6, comma 5, del sopra citato Accordo per la Coesione prevede che la Regione Piemonte si impegna ad avviare le attività per la selezione degli interventi entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera del CIPESS di assegnazione finanziaria.

Richiamato che la DGR n. 24-207 del 27 settembre 2024 ha, tra l'altro, approvato, con finalità meramente ricognitorie, l'Allegato A1bis (Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale), B1bis (Piano finanziario di spesa dell'Accordo per annualità - solo quota FSC 21-27 ordinaria) e B2bis (Piano finanziario di spesa per singolo intervento solo quota FSC 21-27 ordinaria), quale riformulazione rispettivamente dell'Allegato A1 e degli Allegati B1 e B2 del medesimo Accordo per la Coesione, confermando il piano finanziario di spesa ed il cronoprogramma già stabiliti da quest'ultimo per le sopra citate linee d'azione.

Premesso, altresì, che, con deliberazione n. 6-272 del 18 ottobre 2024, la Giunta regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, del sopra citato Accordo per la coesione ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione dei criteri e parametri di dettaglio per la definizione dei contributi da assegnare, per la valutazione dei progetti e per la predisposizione delle graduatorie di merito di individuazione dei beneficiari, nel rispetto degli indirizzi di cui al medesimo provvedimento.

Visti:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- il Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h) in materia finanziamento di taluni impianti a fune nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate (impianti di carattere locale).

Dato atto che, in attuazione alla sopra riportata DGR n. 6-272 del 18 ottobre 2024 e nel rispetto dei suoi indirizzi, la Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali piemontesi per sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), in esito alla quale:

- gli ambiti territoriali di intervento per lo sci di discesa si confermano essere tre, tenendo conto che i territori in cui sono ubicate le stazioni sciistiche sono quelli, rispettivamente, della provincia di Cuneo, della Città Metropolitana di Torino e delle altre Province piemontesi interessate (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria) e che tali ambiti rappresentano le tre grandi aree amministrative in cui è suddiviso l'arco alpino occidentale piemontese sud (Cuneo), centro (Torino) e nord (VC, BI, VCO);
- la dotazione finanziaria complessiva destinata allo sci da discesa è ripartita tra tali tre ambiti in misura proporzionale alla consistenza delle piste da sci di discesa di riferimento, come emerso dal parametro dello sviluppo lineare delle piste da sci di discesa dichiarato nelle istanze di contributo presentate dai soggetti gestori a valere sul bando indetto nel 2023 (35%, per l'ambito territoriale di Cuneo, 45%, per l'ambito territoriale di Torino e 20%, per l'ambito territoriale delle altre Province piemontesi interessate);
- i singoli regimi in materia di aiuti di stato sono individuati in modo puntuale, precisando che, ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto, inoltre, che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Liberi, qualora risultasse necessario avvalersi di soggetti terzi per la gestione del bando, il fabbisogno finanziario stimato, a tal fine, è pari ad un massimo di euro 375.000,00 per le spese di gestione per le annualità dal 2024 fino a conclusione dell'attività stimata nel 2030, e che per tali spese si farà ricorso, ove necessario, alla linea di azione Assistenza Tecnica FSC 2021-2027, prevista dall'art. 3.3 dell'Accordo per la Coesione (CUP J69B24000240001).

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento:

- per l'importo massimo pari ad euro 50 milioni, di cui alla delibera CIPESS n. 27/2024, trova copertura in uscita al capitolo 281270 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026;
- per l'importo massimo di euro 375.000,00 trova copertura sul capitolo 137020, missione 1, programma 12, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, articolo 10, comma 3, lettera b), sul periodo 2024-2030.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in ottemperanza all'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009, del decreto legge n. 124/2023 e della DGR n. 6-272 del 18 ottobre 2024, i criteri e le modalità, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026" e i successivi provvedimenti di variazione di bilancio adottati nel corso dell'anno 2024 in conseguenza di leggi che hanno variato il bilancio di previsione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo massimo pari ad euro 50.375.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera

- di approvare, in ottemperanza all'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009, del decreto legge n. 124/2023 e della DGR n. 6-272 del 18 ottobre 2024, i criteri e le modalità, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni;
- di disporre che, poiché, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, l'attuazione della misura è condizionata alla conclusione positiva della suddetta procedura di registrazione;
- che il presente provvedimento, per l'importo massimo pari a:
- euro 50 milioni, trova copertura sul capitolo 281270 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026;
- euro 375.000,00, trova copertura sul capitolo 137020, missione 1, programma 12, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, articolo 10, comma 3, lettera b), sul periodo 2024-2030;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-397-2024-All_1-Allegato_A_criteri_bando_neve_FSC_21_27.pdf

1.

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento









Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009

D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162
Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023
Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 - Fondo Sviluppo e Coesione Regione Piemonte 2021/2027

"Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147)

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando

BANDO INVESTIMENTI SISTEMA NEVE REGIONE PIEMONTE 2024-2030

1) PREMESSA

- 1.1 La legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive; nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
- 1.2 La medesima legge, agli articoli 40 e 46, sancisce che la Regione, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi individuati, adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:
 - a. interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
 - b. investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
 - c. spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C).



- 1.3 La L.R. 2/2009, all'articolo 40, comma 1 bis, in particolare, stabilisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari.
- 1.4 La Giunta regionale con deliberazione n. 7 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a propri specifici provvedimenti di dettaglio, anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B.
- 1.5 Con DGR 48-7761/2023/XI del 20/11/2023 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi del decreto legge 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, lo schema di "Accordo per la Coesione", comprensivo dell'elenco degli interventi con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari (con durata fino al 31 dicembre 2031), da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio, tramite una strategia di azioni sinergiche e integrate, coordinando e mettendo a sistema le fonti finanziarie europee e nazionali disponibili per la politica di coesione, in un'ottica integrata delle fonti finanziarie.
- 1.6 L'Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7/12/2023, prevede, tra gli interventi elencati nell'Allegato A1 "Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale", anche l'intervento (cod. ID FSCRI_RI_147) denominato "SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO", con termine di conclusione stabilito al 31/12/2031 e dotazione finanziaria complessiva massima pari a euro 60 milioni.
- 1.7 Le somme oggetto dell'accordo di cui al punto precedente sono state rese disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 23 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6-8-2024.
- 1.8 Con Deliberazione n. 6-272/2024/XII del 18/10/2024 la Giunta Regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione dei criteri e parametri di dettaglio per la definizione dei contributi da assegnare, per la valutazione dei progetti e per la predisposizione delle graduatorie di merito di individuazione dei beneficiari, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente provvedimento.



1.9 Con Deliberazione della Giunta Regionale n.... del è stato approvato il presente documento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147).

2) OGGETTO E FINALITÀ

- 2.1 Il presente documento individua i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, in attuazione delle disposizioni della I.r. 2/2009 e dell'Accordo per la coesione, come in premessa richiamati.
- 2.2 Il sostegno ai progetti di investimento oggetto del presente bando, suddivisi nelle tipologie di intervento previste nel paragrafo 4, ha luogo, per le stazioni per la pratica dello sci di discesa, con riferimento ai seguenti ambiti territoriali:
 - A. Stazioni sciistiche ubicate nel territorio della Provincia di Cuneo;
 - B. Stazioni Sciistiche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino;
 - C. Stazioni sciistiche ubicate nel territorio di altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria).
- 2.3 Detti ambiti rappresentano le tre grandi aree amministrative in cui è suddiviso l'arco alpino occidentale piemontese sud (Cuneo), centro (Torino) e nord (VC, BI, VCO) che ospitano le stazioni ed i comprensori sciistici costituenti il cosiddetto "sistema neve" regionale; essi sono caratterizzati da un'omogeneità in termini orografici e da un'estensione comparabile in termini di superficie territoriale (Provincia di Cuneo 6.898 kmq Alpi Liguri, Marittime e Cozie, Città Metropolitana di Torino di Torino 6.827 kmq. Alpi Cozie e Graie, Altre Province piemontesi VC, BI, VCO 5.257 kmq. Alpi Graie, Pennine e Lepontine), con l'eccezione della provincia di Alessandria, in cui è ubicata una porzione di dorsale appenninica dove sorge la stazione sciistica di Caldirola.

3) SOGGETTI BENEFICIARI

- 3.1 Possono richiedere la concessione del contributo regionale i seguenti enti locali, il cui territorio ricada negli ambiti di cui al precedente paragrafo 2, che intendano realizzare gli interventi di cui al successivo paragrafo 4:
 - a. le Province e la Città Metropolitana di Torino;
 - b. i Comuni e loro forme associative ammesse dal TUEL, formalmente costituite;
 - c. le Unioni di Comuni;
 - d. le forme associative fra gli enti di cui sopra, anche costituite specificamente per la partecipazione al presente bando.
- 3.2 I soggetti giuridici indicati al precedente paragrafo, per accedere ai benefici regionali, devono



disporre, all'atto della presentazione dell'istanza di contributo, della piena disponibilità dell'impianto e/o delle aree costituenti oggetto dell'intervento, in forza di un titolo idoneo di durata residua pari ad almeno 36 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente in qualità di proprietari o in possesso di contratto di concessione, locazione, comodato; non sono ammessi atti unilaterali dei soggetti proprietari come delibere, determine, verbali CdA e analoghi. Le opzioni/clausole di rinnovo tacito o esplicito dedotte nei contratti sopra indicati, come anche le proroghe *ex lege*, sono considerate utili ai fini del calcolo del periodo di durata residua contrattuale sopra indicato.

3.3 Si considera quale disponibilità di area anche l'aver individuato, da parte del Comune di riferimento, l'area sciabile con conseguente avvio del procedimento di adeguamento del PRGC alla nuova area sciabile, necessario per l'ottenimento del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001.

4) TIPOLOGIE D'INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

- 4.1 I contributi oggetto del presente documento sono erogati a sostegno delle seguenti TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
 - a. la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, anche per il tramite di attrezzature di snowfactoring, delle pertinenze e delle opere accessorie, inclusi vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento e tutte le opere accessorie (stazioni di pompaggio, acquisto di tubazioni, cannoni per l'innevamento, attrezzature complementari, ecc.), incluso l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata;
 - b. la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, l'acquisto, ammodernamento ed aggiornamento dei sistemi di controllo accessi, sia per il software, sia per l'hardware, delle pertinenze e delle opere accessorie, incluso l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata, e la realizzazione di aree di sosta a servizio e di stretta pertinenza degli impianti di risalita, nel limite massimo del 25% del costo complessivo dell'investimento;
 - c. le revisioni generali, le ispezioni speciali, i proseguimenti di vita tecnica e la sostituzione e/o scorrimento delle funi degli impianti di risalita esistenti; sono escluse le revisioni guinguennali;
 - d. la dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati;
 - e. l'acquisto di mezzi battipista, anche usati;
 - f. gli investimenti inerenti il potenziamento e rivitalizzazione del turismo montano sia invernale che estivo, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della legge regionale 2/2009; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, gli snow park, i percorsi di fun bob estivo, gli interventi atti a valorizzare gli impianti di risalita nelle stagioni non invernali per la pratica di altri sport (es. bicicletta, downhill, parchi gioco), ecc.



- 4.2 Nella domanda dovrà essere indicata la tipologia prevalente di intervento in termini economici tra quelle sopra elencate, con riferimento alle opere in progetto, che potranno comprendere una o più delle tipologie ammesse, nel limite massimo di tre.
- 4.3 Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1 devono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e/o immateriali.
- 4.4 Sono considerate <u>ammissibili</u> a finanziamento le spese previste nel quadro economico di spesa di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle previste nell'elenco seguente:
 - a. le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul bando da attivarsi ai sensi del presente documento;
 - b. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
 - c. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - d. i pagamenti non effettuati mediante bonifico da conto corrente bancario o postale dedicato;
 - e. i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;
 - f. spese e costi per altri beni che, per loro natura, si prestino ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto oggetto di sostegno regionale;
 - g. i contributi in natura;
 - h. le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche, organizzative e capacità operative, o tramite società in house o partecipate;
 - i. le spese relative all'acquisizione di beni strumentali ad uso non specifico della conduzione dell'intervento;
 - j. le spese inerenti l'acquisto di attrezzature di rapido deterioramento e di beni di consumo;
 - k. gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
 - I. le spese per acquisizione di aree o immobili, le spese per indennizzi;
 - m. gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
 - n. le spese per interventi riguardanti locali accoglienza, uffici, bar-ristoro, infermerie, deposito attrezzature e mezzi qualora non pertinenti rispetto alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 4.1;
 - o. i beni acquistati o da acquistare in leasing;
 - p. le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.
- 4.5 Una spesa per essere considerata ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:
 - le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento;
 - le spese sostenute devono essere interamente comprovate da fatture elettroniche quietanzate riportanti il codice CUP e il cui pagamento sia tracciabile. In nessun caso sono ammissibili pagamenti in contanti e/o compensazioni tra fatture;
 - la guietanza è comprovata dal mandato di pagamento;



• i costi sono riconosciuti solo se sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario, per l'importo complessivo dell'investimento, fatta eccezione per le spese relative ai contratti di PPP sostenute dal soggetto privato.

5) RISORSE DISPONIBILI, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 5.1 La somma complessiva massima disponibile per l'assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto di cui al presente documento, ammonta a euro **50.000.00,00**, di cui:
 - il 95% destinato agli investimenti per lo sci di discesa (euro 47.500.000,00);
 - il 5% destinato agli investimenti per lo sci di fondo (euro 2.500.000,00).
- 5.2 Le risorse destinate allo sci di discesa sono, inoltre, ripartite con riguardo ai seguenti **ambiti territoriali di intervento**:
 - Ambito A: Stazioni sciistiche ubicate in Provincia di Cuneo
 - Ambito B: Stazioni Sciistiche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino
 - Ambito C: Stazioni sciistiche ubicate in altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria).
- 5.3 Nella tabella seguente sono indicati gli importi delle risorse destinate a investimenti per lo sci di discesa, suddivise tra agli ambiti territoriali di intervento indicati al precedente punto. Le percentuali di ripartizione tra gli ambiti sono state determinate con riguardo al parametro dello sviluppo lineare delle piste da sci di discesa dichiarato nelle istanze di contributo L.R. 2/2009 categorie A/C stagione sciistica 2022/2023 presentate dai soggetti gestori a valere sul bando indetto nel 2023.

Sci di discesa - Ripartizione destinazione somme contributi regionali fondi FSC 2021/2027 per ambiti territoriali

AMBITI territoriali	% ripartizione ambiti territoriali	Risorse assegnate all'ambito sci di discesa
A - CUNEO	35%	€ 16.625.000,00
B - TORINO	45%	€ 21.375.000,00
	1070	C 2 11.01 0.1000,00
C - ALTRI	20%	€ 9.500.000,00
TOTALI	100,00%	€ 47.500.000,00

5.4 I contributi saranno erogati ai beneficiari di cui al paragrafo 3 sulla base dell'ordine delle graduatorie di merito che saranno approvate con determinazione dirigenziale, nel rispetto delle modalità, dei criteri e parametri di valutazione di cui al successivo paragrafo 8.



- 5.5 I contributi saranno quantificati applicando le seguenti percentuali massime rispetto alla spesa ammissibile, suddivise in base alla tipologia di stazione/i sciistica/che (con riferimento alle definizioni di "microstazione", "stazione locale" e "stazione non locale" recate dagli artt. 37 e 38 della L.R. 2/2009) ubicata/e nel territorio dell'ente locale richiedente (*linee di intervento*):
- a) **Grandi Stazioni non locali**: contributo regionale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 50% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune per la realizzazione dei progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00; <u>il contributo non potrà comunque superare</u> l'importo derivante dall'applicazione del cd. regime del "funding gap" di cui al Reg. CE 651/2014, come precisato al successivo paragrafo 14.3.
- b) **Grandi Stazioni locali**: contributo regionale fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 40% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 3.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00.
- c) **Microstazioni**: contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 1.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.
- d) **Grandi progetti strategici piemontesi**: in alternativa alle precedenti lettere a), b), c), contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario e<u>sclusivamente in caso di ricorso alla forme di partenariato pubblico-privato (PPP) ammesse dal codice dei contratti pubblici e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 7.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di rilevanti progetti unitari di sviluppo della stazione sciistica, anche articolati su più tipologie di interventi ammissibili, che per tipologia, complessità, obiettivi di interesse diffuso e soggetti coinvolti nel comprensorio di riferimento possono essere considerati strategici per la valorizzazione dell'offerta turistico/sportiva piemontese nel settore di riferimento della L.R. 2/2009, e che prevedano un investimento minimo ammissibile pari a € 10.000.000,00.</u>
- e) **Stazioni per lo sci di fondo**: contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

Progetti di partenariato pubblico-privato

In caso di progetti di PPP presentati a valere sulle precedenti linee di intervento, la spesa di investimento ammissibile è rappresentata dal solo costo di realizzazione degli interventi in progetto (spese ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 4), come definito dal piano economico-



finanziario, con esclusione di ogni altra voce di costo riferibile alla gestione e manutenzione nel tempo dell'opera.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, <u>il partenariato pubblico-privato</u> è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Quadro di riepilogo percentuali contribuzione, massimali e cofinanziamento minimo

Linea d'intervento	Importo minimo di progetto ammissibile (quadro economico)	% minima cofinanziamen to a carico del beneficiario	% massimo contributo Regione Piemonte	Importo massimo contributo erogabile per singolo Comune	Note
a) GRANDI STAZIONI NON LOCALI	€ 100.000,00	50%	50%	€ 5.000.000,00	
b) GRANDI STAZIONI LOCALI	€ 100.000,00	40%	60%	€ 3.500.000,00	
c) MICROSTAZIONI	€ 25.000,00	10%	90%	€ 1.000.000,00	
d) GRANDI PROGETTI STRATEGICI PIEMONTESI	€ 10.000.000,00	30%	70%	€ 7.500.000,00	esclusivamente in caso di progetti di PPP ai sensi del D. Lgs. 36/2023
e) STAZIONI SCI FONDO	€ 25.000,00	10%	90%	€ 500.000,00	

I contributi assegnabili in base alle percentuali e massimali di cui alle linee di intervento indicate nei precedenti punti a), b), c) e d) non potranno comunque superare i seguenti **tetti massimi assoluti riferiti al comprensorio sciistico di riferimento**, inteso come ambito sciabile comprendente due o più stazioni sciistiche e relative piste da sci caratterizzato da impianti di risalita e piste collegati e fruibile con un unico ski-pass, purché formalmente costituito e funzionante alla data di pubblicazione del presente avviso:



- Comprensori composti da grandi stazioni non locali: contributo massimo di € 12.500.000,00;
- Comprensori composti da grandi stazioni locali e/o microstazioni: contributo massimo di € 8.500.000,00.

In caso di applicazione dei suddetti tetti massimi, i contributi saranno assegnati in proporzione ai Comuni beneficiari in base all'entità degli interventi ammessi.

- 5.6 Nel caso di Enti già direttamente beneficiari di ulteriori finanziamenti a valere sui fondi FSC 21/27 previsti dall'Accordo per la Coesione Governo Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023, l'importo dell'eventuale contributo regionale da attribuire all'esito del bando pubblico sarà determinato quale differenza tra il contributo massimo assegnabile in base ai criteri e parametri fissati dal presente articolo e l'importo corrispondente ai fondi FSC già conseguiti.
- 5.7 Relativamente allo sci di discesa, le risorse eventualmente non utilizzate per un ambito territoriale sono redistribuite, in proporzione alle percentuali indicate al paragrafo 5.3, ai restanti ambiti territoriali o a uno solo di essi, per soddisfare ulteriori domande ammissibili secondo le graduatorie formate.

Le somme non utilizzate per lo sci di fondo sono redistribuite a favore dello sci di discesa e destinate, in proporzione alle percentuali indicate al paragrafo 5.3, a uno o più ambiti territoriali in base al fabbisogno derivante dalla graduatoria di merito.

In caso di successive rinunce ai contributi assegnati, le somme costituenti economia vengono riassegnate per il finanziamento delle eventuali domande escluse tramite scorrimento della graduatoria di riferimento (sci di discesa e/o sci di fondo).

5.8 Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, la determinazione del contributo e i massimali di spesa devono rispettare le soglie di notifica previste dall'articolo 4, paragrafo 1 let. bb) del Regolamento UE n. 651/2014.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- 6.1 Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà autonomamente dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID o CIE o altre credenziali, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti DOMande", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della "Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport Settore Sport" e dell'eventuale soggetto terzo cui potrà essere affidata l'indizione del bando.
- 6.2 Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente a pena di esclusione, dovranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avviso di apertura del Bando, per un periodo individuato con la determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso, comunque non inferiore a 60 giorni.



- 6.3 Ciascun soggetto giuridico richiedente potrà presentare, nei limiti di cui al paragrafo 5, <u>una sola domanda</u>, contenente anche più interventi riconducibili alle tipologie indicate al paragrafo 4, fino ad un massimo di tre interventi, <u>purché compresi in un unico progetto</u>. In caso di diverse stazioni sciistiche, gestite da diversi gestori, che sono ubicate sul territorio amministrativo dello stesso Comune, in deroga ai limiti del paragrafo 5.5, lettere a), b), c) e d), è data facoltà esclusiva al Comune competente per territorio di presentare una domanda per ciascuna stazione sciistica, il cui gestore si impegna a produrre, ai fini del presente bando, una dichiarazione di condivisione <u>di un solo progetto</u> di un unico Ente locale richiedente.
- 6.4 Nel caso di domanda singola presentata da Comuni/enti locali in forma associata (da parte del Comune/ente locale capofila richiedente) o Unione di Comuni, in deroga a quanto stabilito al precedente punto, potrà essere oggetto di richiesta di contributo non più di un progetto per ciascun Comune rappresentato, purché relativo a interventi differenti da quelli degli altri Comuni; in tal caso la domanda potrà recare una richiesta di contributo complessiva derivante dalla sommatoria degli importi dei singoli progetti, fermi restando i limiti dei massimali e delle percentuali di contribuzione indicati al precedente paragrafo 5.
- 6.5 In caso di invio di più domande da parte dello stesso soggetto tramite la piattaforma FinDom, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima inviata, anche ai fini della formazione della graduatoria di priorità.
- 6.6 Per accedere ai benefici regionali il soggetto richiedente deve avere la piena disponibilità dell'area/impianto per il quale richiede il contributo, pertanto deve essere dimostrata la sussistenza di un <u>titolo idoneo</u> di proprietà/detenzione/gestione degli impianti di risalita e/o delle aree oggetto di intervento, come specificato ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.
- 6.7 Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto complesso, a condizione che l'intervento realizzato sia funzionalmente autonomo ed efficiente, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale.
- 6.8 La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità ed esclusione dal bando, dalla documentazione indicata dal bando pubblico, che sarà approvato con determinazione dirigenziale.
- 6.9 La spesa ammissibile per la determinazione del contributo regionale è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata da parte del beneficiario, sulla base di specifica dichiarazione da rendere nella domanda di contributo.
- 6.10 Non sono ammesse istanze da parte dei Comuni che abbiano stipulato accordi di programma per interventi inerenti al sistema neve, qualora non conclusi alla data di presentazione della domanda, relativi al finanziamento del medesimo intervento oggetto di domanda a valere sul bando di cui al presente documento.
- 6.11 Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dell'intervento; non sono pertanto ammessi a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati prima della data di presentazione della domanda. Per gli acquisti di beni e servizi,



sono ammissibili gli interventi i cui contratti siano stati stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda.

- 6.12 Il soggetto beneficiario assicura idonea copertura della somma eccedente il contributo regionale, anche attraverso la richiesta di concessione di mutuo, per la quota di progetto non coperta dal contributo medesimo.
- 6.13 Non sono ammesse domande relative a progetti già beneficiari di altri contributi a sostegno di investimenti assegnati dalla Regione Piemonte a valere sulla L.R. 2/2009, art. 46 comma 2 (interventi categoria B).
- 6.14 Ai fini della concessione del contributo regionale, qualora gli interventi beneficino di altri contributi (pubblici o privati) la somma di tali contributi, incluso quello di cui al presente provvedimento, non potrà superare il 100% della spesa sostenuta per la realizzazione di dette iniziative, pena la revoca, totale o parziale, del contributo regionale eventualmente accordato. In tali casi, comunque, il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a informare preliminarmente la Regione Piemonte. Per gli interventi realizzati tramite contratti di partenariato pubblico-privato, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e ss. del codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto, che deve provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima.
- 6.15 Ai fini della rendicontazione ed erogazione del contributo, i progetti di intervento finanziati, dovranno ottenere i necessari titoli abilitativi edilizi, ambientali, paesaggistici e tecnici (ANSFISA) in base alle vigenti normative.

7) VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7.1 L'esame della completezza e della regolarità della documentazione trasmessa, nonché la valutazione dei progetti, saranno svolti dagli uffici regionali o dall'eventuale soggetto terzo cui potrà essere affidata l'indizione del bando, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali integrazioni, che potranno essere richieste nell'ambito del soccorso istruttorio. A tal fine, potrà essere assegnato al Soggetto richiedente un termine perentorio non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi per le integrazioni. Le integrazioni pervenute successivamente al termine assegnato non potranno essere accolte e la domanda sarà considerata inammissibile.
- 7.2 I Soggetti richiedenti, nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, potranno essere invitati a chiarire o completare il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.
- 7.3 Le domande di contributo non pervenute nei termini e con le modalità stabilite dall'Avviso pubblico e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, così come le domande di finanziamento prive degli allegati obbligatori o che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo concernente un investimento di valore inferiore inferiore a quello minimo definito paragrafo 5, sono escluse e non ammesse alla



valutazione di merito di cui al successivo paragrafo. Dell'esclusione viene data comunicazione specifica a mezzo PEC al soggetto proponente.

8) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE.

- 8.1 Per la concessione dei contributi nell'entità prevista dal paragrafo 5, saranno redatte, all'esito dell'istruttoria delle istanze pervenute, specifiche graduatorie di merito sulla base della destinazione economica delle risorse indicata dal paragrafo 5, così suddivise:
 - sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale Cuneo;
 - sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale Torino;
 - sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale altre Province (VC, VB, BI, AL);
 - graduatoria di merito interventi sci di fondo.
- 8.2 Al fine dell'assegnazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie di merito, sono individuati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione, con i relativi punteggi.

	I		1	T
CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
1. Tipologia di intervento	J	/	10	Punteggio assegnato in funzione della tipologia di intervento indicata dal paragrafo 4.1., lett.: a) 10 punti b) 10 punti c) 7 punti d) 7 punti e) 3 punti f) 5 punti (attribuiti soltanto a favore di progetti non ricadenti nel criterio 7). In caso di progetti comprensivi di più tipologie di intervento, viene attribuito il punteggio corrispondente alla tipologia prevalente in termini economici.
2. Tipologia di stazione sciistica interessata dall'intervento	1	I	5	Punteggio assegnato automaticamente in funzione della tipologia di stazione sciistica interessata dal progetto, come indicata dal paragrafo 5: Grandi stazioni (locali e non locali): 1 punto Microstazioni: 5 punti
3. Domanda di contributo presentata in forma associata	1	I	5	Attribuzione del punteggio automatica (on/off) alle domande di contributo presentate da enti locali in forma associata (almeno due, di cui uno capofila) o Unioni Montane per conto di almeno 2 dei Comuni aderenti all'Unione



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
4. Effetti dell'intervento sul	4.1 Ricadute attese sul territorio di riferimento in termini di maggiore attrattività turistica	5	- 10	Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione. Saranno valutate le previsioni di consolidamento e aumento di flussi e presenze turistiche basate su dati e proiezioni numeriche (ski-pass, alberghi e strutture ricettive extralberghiere, nr. arrivi, presenze, nr. posti letto, valore delle compravendite immobiliari, ecc.), preferibilmente desunti da fonti statistiche ufficiali; non saranno valutate mere descrizioni generiche delle ricadute attese, non suffragate da evidenze o proiezioni scientifiche.
territorio	4.2 Ricadute attese sul territorio di riferimento in termini di maggiore occupazione e sviluppo delle attività economiche	5		Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione. Saranno valutate le previsioni di consolidamento e aumento dei dati relativi all'occupazione e alle attività economiche (procedure assunzionali, contratti di lavoro, sviluppo attività commerciali, artigianali e economiche, servizi, scuole e maestri di sci, ecc.), preferibilmente desunti da fonti statistiche ufficiali; non saranno valutate mere descrizioni generiche delle ricadute attese, non suffragate da evidenze o proiezioni scientifiche.



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
5. Cantierabilità e sostenibilità dell'intervento	5.1 Livello di progettazione	7	15	Attribuzione punteggio automatica (on/off) come di seguito indicato. Presenza di progetto di fattibilità tecnico economica approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo = 5 punti Presenza di progetto esecutivo approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo = 7 punti In caso di interventi in PPP: - presenza della documentazione di cui all'art. 193 c. 1 del codice contratti pubblici (proposta di un operatore economico contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) = 5 punti - presenza di provvedimento dell'Ente concedente di approvazione del progetto di fattibilità = 7 punti In caso di mere forniture di beni costituenti investimento, con o senza posa in opera (es. acquisto cannoni, mezzi battipista, ecc.) saranno assegnati 3 punti in presenza del progetto approvato di cui all'art. 41 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.
	5.2 Sostenibilità tecnico-economica dell'intervento	8		Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione dell'intero intervento sulla base dei contenuti della documentazione progettuale presentata ai sensi del bando, in particolare dell'efficacia delle soluzioni che si intendono adottare per garantire la sostenibilità economica e tecnica dell'intervento a seguito della sua realizzazione, per un arco temporale minimo di 10 anni.



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
6. Scadenza interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita		1	10	Saranno attribuiti i seguenti punteggi: • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2025 o scaduti negli anni precedenti: punti 10; • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2026: punti 6; • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2026: punti 3. Non saranno assegnati punti per interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2027: punti 3. Non saranno assegnati punti per interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza successivamente al 31/12/2027. La data di scadenza è da individuarsi includendo eventuali proroghe ordinarie o straordinarie, attestate da provvedimenti formali. Per le definizioni di "revisione generale" e "ispezione speciale" si rinvia al D.M. 01/12/2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone". Sono escluse le revisioni quinquennali.
7. Destagionalizzazio ne dell'offerta turistico-sportiva delle stazioni	/	1	10	Attribuzione punteggio automatica, solo a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) alla valorizzazione della stazione sciistica nel periodo estivo e privo di neve (indicativamente dal mese di maggio al mese di novembre), con esclusivo riguardo agli interventi indicati dal paragrafo 4.1 let. f). L'intervento deve ricadere all'interno dell'area sciabile del Comune di riferimento.



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
8. Interventi finalizzati al risparmio energetico	/	/	5	Attribuzione punteggio automatica, solo a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) al conseguimento di un risparmio energetico nella gestione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale¹
	9.1 Cofinanziamento aggiuntivo da risorse proprie	10		1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo – derivante da risorse proprie dell'Ente richiedente - rispetto a quello minimo richiesto L'attribuzione del punteggio ha luogo in proporzione rispetto alla percentuale di cofinanziamento attestata. Il cofinanziamento deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Responsabile finanziario.
9. Cofinanziamento aggiuntivo	9.2 Cofinanziamento aggiuntivo da risorse private	20	30	1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo derivante da risorse private - rispetto a quello minimo richiesto L'attribuzione del punteggio ha luogo in proporzione rispetto alla percentuale di cofinanziamento attestata. Il cofinanziamento deve essere comprovato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente privato finanziatore; all'inizio dei lavori dovrà essere presentato un apposito contratto stipulato tra l'Ente pubblico beneficiario e il/i privato/i nelle forme di PPP ammesse dal codice dei contratti pubblici ovvero nelle forme di cofinanziamento ammesse dall'ordinamento giuridico.

¹ Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interventi rientrati nel presente criterio. Utilizzo di cannoni a bassa pressione e ad alta efficienza, che richiedono meno energia per produrre neve. Gestione intelligente mediante implementazione di sistemi di controllo che regolano l'accensione e lo spegnimento dei cannoni in base alle condizioni meteorologiche e alla domanda. Alimentazione dei cannoni con energia prodotta da fonti rinnovabili come pannelli solari o piccole turbine eoliche. Alimentazione di impianti di risalita con fonti di energia rinnovabile. Recupero dell'energia: Implementazione di sistemi di recupero dell'energia cinetica durante la frenata degli impianti. Riduzione dei consumi dei mezzi battipista mediante sostituzione con mezzi ibridi e implementazione di strumenti geomatici (GNSS, rilievi da drone) per ottimizzare la battitura.



8.3 Per i sub-criteri di valutazione discrezionali 4.1, 4.2 e 5.2, la Commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei tre gradi sotto riportati.

GRADI DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI V(a)i
Ottimo	1
Buono	0,75
Adeguato	0,5

Attraverso l'applicazione della formula sotto indicata si giungerà all'individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

P(a)i = Wi * V(a)i

dove:

Wi = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

V(a)i = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

P(a)i = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

La Commissione attribuisce inoltre i punteggi agli altri criteri sulla base della presenza delle condizione previste nella tabella dei punteggi sopra riportata.

- 8.4 La somma dei punteggi conseguiti dalla proposta progettuale considerata per ciascun criterio e sub-criterio determina il punteggio totale ad essa assegnato.
- 8.5 A ciascuna domanda di contributo sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo.
- 8.6 Nel caso di domanda presentata da Comuni/enti locali in forma associata o Unioni di Comuni, in deroga a quanto stabilito al precedente punto, i punteggi previsti dal presente paragrafo saranno assegnati a ogni singolo progetto di intervento proposto da ogni ente partecipante. Il punteggio complessivo utile a definire la posizione in graduatoria della domanda sarà calcolato quale media (ponderata rispetto al valore degli interventi) dei punteggi attribuiti ai singoli progetti oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
- 8.7 L'istruttoria si concluderà con la predisposizione delle graduatorie di merito relative alle istanze finanziabili, che saranno approvate con determinazione dirigenziale entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.
- 8.8 Per la formazione delle graduatorie di merito, a parità di punteggio attribuito secondo i criteri e parametri di cui al presente paragrafo, sarà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e ora di invio della domanda tramite la piattaforma digitale Findom).



8.9 La valutazione dei progetti candidati sarà svolta da una commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande con provvedimento della Direzione competente e/o del soggetto terzo cui potrà essere affidata la gestione del bando, composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, di cui almeno uno appartenente alla Direzione Regionale competente, con almeno due anni di esperienza in materia di promozione e valorizzazione degli sport montani e del turismo montano. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine sarà richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

9) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 9.1 Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi al contributo, saranno altresì stabiliti i tempi per la presentazione della rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute. Gli enti assegnatari del contributo dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, il codice CUP attribuito al progetto ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 9.2 Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e ammissione al contributo, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC agli uffici regionali, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:
 - a. Per i progetti di lavori (o progetti misti di lavori e forniture): Progetto dell'intervento, sottoscritto da un tecnico abilitato, redatto in conformità all'art. 41 "Livelli e contenuti della progettazione" del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", ovvero, nel caso di progetti approvati entro il 30/6/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, commi 7 o 8, D.Lgs. 50/2016.
 - b. in caso di progetti di intervento basati sul partenariato pubblico-privato, come disciplinato dagli artt. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", dovrà essere presentata la documentazione oggetto di bando, ovvero, per interventi basati sulla finanza di progetto ad iniziativa privata, la documentazione prevista dall'art. 193 c. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici (il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione).
 - c. Per le mere forniture, con o senza posa in opera (es. acquisto cannoni sparaneve, reti di protezione fisse, tubazioni, ecc.): progetto dell'intervento redatto in conformità all'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".
 - d. Deliberazione di approvazione del progetto (Giunta comunale).
 - e. (solo per interventi relativi a impianti a fune) Dichiarazione, <u>a firma di tecnico abilitato</u>, attestante la conformità dell'intervento in progetto:
 - alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti nell'ambito territoriale in cui è localizzata l'infrastruttura/impianto;
 - alla normativa tecnica di sicurezza vigente, e in particolare:
 - regolamento UE n. 2016/424 contenente, tra l'altro, norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi;
 - norme EN (anche denominate "Euronorm") relative al settore funiviario;



- decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 172 del 18 giugno 2021 recante "disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 che adotta il "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone".
- 9.3 Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e ammissione al contributo, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC agli uffici regionali, a pena di decadenza dal beneficio, in caso di mancanza del gestore della stazione sciistica di riferimento al momento di presentazione della domanda, il contratto di concessione/gestione stipulato col nuovo gestore. Non sono ammessi meri atti amministrativi unilaterali adottati del Comune concedente (delibere, determine, ecc.). Il termine di 12 mesi potrà essere prorogato di un massimo di ulteriori 6 mesi, esclusivamente a fronte di domanda congruamente motivata e documentata.
- 9.4 In caso di mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione progettuale indicata al paragrafo 9.2, l'intervento sarà considerato decaduto dal contributo regionale, con conseguente scorrimento automatico della graduatoria di riferimento; in caso di esaurimento della graduatoria, si applicherà quanto disposto al precedente paragrafo 5.7 in caso di non utilizzo delle risorse attribuite agli ambiti territoriali.
- 9.5 Gli interventi finanziati dovranno essere appaltati (contratto stipulato) entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di ammissione al contributo, pena la revoca dell'intero contributo assegnato.
- 9.6 I lavori dovranno terminare entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto con l'appaltatore. Eventuali proroghe del termine di fine lavori, debitamente motivate, potranno essere concesse per un periodo non superiore a dodici mesi, non ulteriormente prorogabili.
- 9.7 Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.
- 9.8 In caso di mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, anche a fronte di proroga, il contributo sarà interamente revocato, con obbligo di restituzione degli acconti già eventualmente erogati.
- 9.9 Sono fatte salve le cause di forza maggiore debitamente motivate e comprovate, al ricorrere delle quali i termini sopra indicati potranno essere ulteriormente prorogati.
- 9.10 I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili, durevoli e permanenti (targhe e tabelloni), a conclusione dei lavori, la dicitura: "Intervento realizzato con il contributo della Regione Piemonte Assessorato allo Sviluppo e promozione della Montagna e del Sistema Neve Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027", corredata dai relativi loghi.



9.11 I lavori relativi agli interventi assegnatari del contributo non possono essere iniziati prima della data di presentazione della domanda di accesso al bando attuativo del presente documento.

10) VARIANTI PROGETTUALI

- 10.1 La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme al progetto approvato e finanziato. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.
- 10.2 Qualsiasi variante del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre agli uffici regionali qualunque variazione del progetto originario. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito entro 30 giorni.

L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante accolta, non potrà comportare un incremento del contributo regionale assegnato.

L'eventuale riduzione del costo totale del progetto comporterà una riduzione proporzionale del contributo regionale assegnato.

10.3 L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, o derivanti dalla realizzazione a qualunque titolo del progetto anche non tramite procedura di appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte, qualora di ammontare superiore a euro 1.000,00. Gli uffici regionali competenti provvederanno all'esame della richiesta e alla formale approvazione della variante che comporterà anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, entro 30 giorni dalla richiesta.

11) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

- 11.1 I contributi concessi in conto capitale saranno erogati ai beneficiari, su richiesta di questi ultimi, secondo le seguenti scadenze:
- un acconto nella misura del 30%, al ricevimento del verbale/certificato dichiarazione inizio lavori firmato dal RUP/direttore lavori/impresa appaltatrice;
- un secondo acconto del 60% del contributo a dichiarazione di stato avanzamento lavori (almeno il 50% realizzati sulla base della contabilità dei lavori);
- il saldo del restante 10% del contributo sarà liquidato a conclusione dei lavori e dietro presentazione della rendicontazione finale.
- 11.2 È fatta salva la rideterminazione al ribasso dell'importo del contributo assegnato a seguito di minore spesa. La riduzione del contributo non avrà luogo nel caso in cui lo stesso sia stato assegnato in percentuale inferiore a quella prevista dal paragrafo 5 del presente documento, per applicazione del massimale rispetto alla spesa ammissibile.



11.3 Per la liquidazione dell'acconto del 30% a seguito dell'inizio lavori, dovranno essere presentati i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, di natura tecnica, edilizia, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, ecc., compresi eventuali atti di assenso/nulla osta da parte di ANSFISA.

In caso di mancata presentazione di detti documenti, non si procederà alla liquidazione dell'acconto e il soggetto beneficiario del contributo sarà diffidato dal dare inizio ai lavori, fino all'ottenimento dei titoli anzi indicati.

Nel caso di pareri condizionati, il RUP o direttore lavori dovrà presentare apposita dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni imposte nei pareri.

In caso di cofinanziamento dell'intervento da parte di soggetto privato, per la liquidazione dell'acconto del 30% dovrà, inoltre, essere presentato uno specifico contratto, stipulato tra l'Ente beneficiario e il/i privato/i nelle forme di PPP ammesse dal codice dei contratti pubblici ovvero nelle forme di cofinanziamento ammesse dall'ordinamento giuridico.

11.4 L'importo del contributo non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili.

12) RINUNCE E REVOCHE

- 12.1 Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport Settore Sport e Tempo Libero, all'indirizzo di posta certificata: sport@cert.regione.piemonte.it.
- 12.2 I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste dal presente provvedimento, dall'avviso per la presentazione delle istanze e dalla modulistica per la rendicontazione che saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale.
- 12.3 Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione e di rendicontazione del progetto determinerà la revoca del contributo.
- 12.4 In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte tutte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto e opportunamente rivalutate.
- 12.5 Il mancato rispetto del cronoprogramma progettuale per la realizzazione degli interventi presentato in sede di domanda e dei termini per l'appalto, per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione previsti dal presente bando può comportare la revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

Trattandosi di contributi finanziati, come descritto in premessa, da risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario



dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4.

12.6 Si applicano, inoltre, le ipotesi specifiche di revoca contenute nei paragrafi del presente documento.

13) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

- 13.1 Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto alla rendicontazione delle spese ammesse, sulla base delle modalità e delle scadenze che saranno approvate con successiva determinazione dirigenziale. Le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovranno risultare interamente quietanzate e tracciabili.
- 13.2 In ogni caso, trattandosi di contributi finanziati da fondi statali FSC 2021/2027, la rendicontazione finale degli interventi dovrà concludersi entro e non oltre il 30/06/2030, a pena di riduzione del contributo in maniera proporzionale alla riduzione dei fondi FSC che sarà operata dal competente Ministero nei confronti delle somme attribuite alla Regione Piemonte.

14) REGIME DI AIUTO E INTENSITÀ DI AIUTO

- 14.1 I contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 46 comma 2 della L.R. 2/2009, saranno assegnati:
- nel caso di <u>stazione di interesse locale</u> ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dal paragrafo 5, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE, con particolare riferimento alla decisione del 27.02.2002 C(2002)599fin, Aiuti di Stato 376/2001 Regime di aiuti in favore degli impianti a fune e alla decisione del 07.05.2004 C (2004)1615fin Aiuto di Stato N 676/2002 Italia Impianti funiviari Valle d'Aosta (impianti di carattere locale);
- nel caso di <u>stazione non definibile di interesse locale</u> ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva e infrastruttura ricreativa multifunzionale, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10 e 12); in particolare, il suddetto regolamento prevede che "10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni



- ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero" (c.d. metodo di calcolo del funding gap), ovvero che "12. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11".
- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).
- 14.2 La sussistenza dei requisiti per la riconducibilità dell'intervento alla stazione di interesse locale o non locale è oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, da allegare alla domanda di contributo.
- 14.3 Per gli aiuti di cui al precedente paragrafo 14.1 relativi a <u>stazioni di interesse non locale</u> che superano 2,2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzato alla data della concessione dell'aiuto (c.d. metodo di calcolo del funding gap). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli così come documentate mediante perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti o mediante un meccanismo di recupero.

15) TERMINI DEL PROCEDIMENTO - CRONOPROGRAMMA

15.1 Nella tabella seguente si riportano i termini presunti di ogni fase del procedimento di bando, assegnazione dei contributi ed esecuzione dei lavori disciplinati dal presente documento.

Fase	Soggetto competente	Termini presunti
Pubblicazione Preavviso di bando Sistema neve 2024 (DGR criteri)	Regione Piemonte	21/11/2024
Pubblicazione e apertura termini domande bando Sistema neve 2024	Regione Piemonte	20/01/2025 (60 giorni dalla pubblicazione del preavviso di bando)
Scadenza presentazione domande e allegati	Destinatari del bando	21/04/2025 (90 giorni dall'apertura delle domande)
Adozione determinazione di approvazione delle graduatorie e assegnazione dei contributi	Regione Piemonte	21/07/2025 (90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande)
Presentazione progetti degli interventi approvati	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	17/01/2026 (180 giorni dalla determina di assegnazione dei contributi)
Appalto dei lavori/forniture in progetto (stipula contratto)	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	21/01/2027 (18 mesi dalla determina di assegnazione dei contributi)



Fase	Soggetto competente	Termini presunti
Esecuzione dei lavori	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	21/01/2030 (24 mesi dalla stipula del contratto, con eventuale proroga massima di ulteriori 12 mesi)
Rendicontazione finale	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	30/06/2030 (termine tassativo non prorogabile)

